

Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare

Conclusa a Londra il 1° novembre 1974

Approvata dall'Assemblea federale il 9 giugno 1981¹

Ratificata con strumenti scambiati dalla Svizzera il 1° ottobre 1981

Entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 1982

(Stato 1° luglio 2024)

I Governi contraenti,

Desiderosi di stabilire di comune accordo dei principi e delle norme uniformi dirette alla salvaguardia della vita umana in mare,

Considerato che il miglior mezzo per raggiungere tale fine è quello di concludere una Convenzione destinata a sostituire la Convenzione internazionale del 1960² per la salvaguardia della vita umana in mare al fine di tener conto dei fatti nuovi sopravvenuti dopo la sua conclusione,

hanno convenuto quanto segue:

Art. I Obblighi generali derivanti dalla Convenzione

a) I Governi contraenti si impegnano a dare effetto alle disposizioni della presente Convenzione e del suo Allegato³, che fa parte integrante della presente Convenzione. Ogni riferimento alla presente Convenzione implica, contemporaneamente, il riferimento all'Allegato.

b) I Governi contraenti si impegnano a promulgare tutte le leggi, tutti i decreti, ordini e regolamenti ed a prendere tutte le altre disposizioni necessarie per dare alla Convenzione la sua piena ed intera applicazione, al fine di garantire che, dal punto di vista della sicurezza della vita umana, una nave sia idonea al servizio al quale è destinata.

Art. II Campo di applicazione

La presente Convenzione si applica alle navi che sono autorizzate a batter bandiera di uno Stato il cui Governo è Parte contraente.

RU **1982** 128; FF **1980** II 681

¹ RU **1982** 125

² RS **0.747.363.32**

³ Questo allegato ed i suoi emendamenti non sono pubblicati nella RU (RU **1984** 256; **1985** 1606; **1987** 1050; **1990** 595 596; **1993** 2513; **1997** 463; **2024** 618). Può essere consultato in inglese sul sito Internet dell'Organizzazione marittima internazionale (OMI): <https://www.imo.org/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/Pages/Default.aspx>. Il testo in francese e una versione consolidata in inglese sono disponibili per la consultazione presso l'Ufficio svizzero della navigazione marittima, Elisabethenstrasse 31, 4010 Basilea.

Art. III Leggi e regolamenti

I Governi contraenti si impegnano a comunicare e depositare presso il Segretario Generale dell'Organizzazione Consultiva marittima intergovernativa (qui di seguito chiamata l'Organizzazione):

- a) un elenco degli organismi non governativi che sono autorizzati ad agire per loro conto nell'applicazione delle disposizioni riguardanti la sicurezza della vita umana in mare, al fine di farlo avere ai Governi contraenti, che lo porteranno a conoscenza dei loro funzionari;
- b) il testo delle leggi, dei decreti, ordini e regolamenti che saranno emanati sui vari argomenti che entrano nel campo della presente Convenzione;
- c) un numero sufficiente di modelli dei certificati da essi rilasciati, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, allo scopo di farli avere ai Governi contraenti, che li porteranno a conoscenza dei propri funzionari.

Art. IV Casi di forza maggiore

- a) Una nave che non è soggetta, al momento della sua partenza per un viaggio qualsiasi, alle disposizioni della presente Convenzione, non deve neppure esserne soggetta a causa di un dirottamento qualsiasi nel corso del suo viaggio prestabilito, se detto dirottamento è provocato dal cattivo tempo o da qualsiasi altra causa di forza maggiore;
- b) Le persone che si trovano a bordo di una nave per causa di forza maggiore o in conseguenza dell'obbligo imposto al comandante di trasportare naufraghi, o altre persone, non devono essere computate, allorché si tratti di verificare l'applicazione alla nave di una qualsiasi disposizione della presente Convenzione.

Art. V Trasporto di persone in caso di emergenza

- a) Al fine di assicurare l'evacuazione di persone per sottrarle ad una minaccia alla sicurezza della loro vita, un Governo contraente può autorizzare il trasporto sulle proprie navi di un numero di persone superiore al numero permesso in altre circostanze dalla presente Convenzione;
- b) un'autorizzazione di tale natura non priva gli altri Governi contraenti del diritto di controllo ai termini della presente Convenzione su tali navi, allorché esse toccano i loro porti;
- c) avviso di qualsiasi autorizzazione di detta natura deve essere inviato al Segretario Generale dell'Organizzazione a cura del Governo Contraente che l'ha rilasciata unitamente ad un rapporto sulle circostanze di fatto.

Art. VI Trattati e Convenzioni precedenti

- a) La presente Convenzione sostituisce ed annulla tra i Governi Contraenti la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare firmata a Londra il 17 giugno 1960;

b) Tutti gli altri trattati, convenzioni ed accordi relativi alla sicurezza della vita umana in mare o alle questioni connessevi, e che sono attualmente in vigore tra i Governi parti della presente Convenzione, continueranno ad avere il loro pieno ed intero effetto, per la durata che è loro assegnata per quanto concerne:

- i) le navi alle quali non si applichi la presente Convenzione;
- ii) le navi alle quali la presente Convenzione sia applicata per quanto riguarda i punti che non formano oggetto di disposizioni esplicite della presente Convenzione;

c) Tuttavia, qualora detti Trattati, convenzioni o accordi fossero in contrasto con le disposizioni della presente Convenzione, le disposizioni di quest'ultima devono prevalere;

d) Tutti i punti che non formano oggetto di esplicite disposizioni nella presente Convenzione rimangono soggetti alla legislazione dei Governi contraenti.

Art. VII Regole speciali risultanti da accordi

Quando, in conformità alla presente Convenzione, vengono stabilite regole speciali mediante accordo fra tutti od alcuni dei Governi contraenti, tali regole devono essere comunicate al Segretario Generale dell'Organizzazione per essere distribuite a tutti i Governi contraenti.

Art. VIII Modifiche

a) La presente Convenzione può essere modificata da una delle procedure specificate nei seguenti paragrafi;

b) modifiche in seguito ad esame da parte dell'Organizzazione;

- i) qualunque modifica proposta da un Governo contraente viene sottoposta al Segretario Generale dell'Organizzazione che la comunica a tutti i Membri dell'Organizzazione e a tutti i Governi contraenti, almeno sei mesi prima che essa venga esaminata;
- ii) qualunque modifica proposta e comunicata secondo la precedente procedura viene sottoposta all'esame del Comitato della sicurezza marittima dell'Organizzazione;
- iii) i Governi contraenti degli Stati membri o non membri dell'Organizzazione, sono autorizzati a partecipare alle deliberazioni del Comitato della Sicurezza marittima per l'esame e l'accettazione delle modifiche;
- iv) le modifiche vengono adottate alla maggioranza dei due terzi dei Governi contraenti presenti e votanti in seno al Comitato della sicurezza marittima allargato conformemente al comma iii) del presente paragrafo (qui di seguito chiamato «Comitato della sicurezza marittima allargato») a condizione che almeno un terzo dei Governi contraenti sia presente al momento della votazione;

v) se le modifiche vengono adottate conformemente al comma iv) del presente paragrafo, esse vengono comunicate dal Segretario Generale dell'Organizzazione a tutti i Governi contraenti per l'accettazione;

- vi) 1) una modifica ad un articolo della Convenzione o al capitolo I del suo Allegato è considerata adottata quando viene accettata dai due terzi dei Governi contraenti;
- 2) una modifica all'Allegato, fatta eccezione per il capitolo I, viene considerata accettata;
 - aa) alla scadenza di un periodo di due anni dalla data in cui viene comunicata ai Governi contraenti per l'accettazione; o
 - bb) alla scadenza di qualsiasi altro periodo, che non potrà tuttavia essere inferiore ad un anno, se viene così stabilito al momento della sua accettazione dalla maggioranza dei due terzi dei Governi contraenti presenti e votanti in seno al Comitato della Sicurezza marittima allargato.

Tuttavia, se durante il periodo così specificato, più di un terzo dei Governi contraenti o dei Governi contraenti le cui flotte mercantili rappresentano in totale almeno il 50 per cento del tonnellaggio lordo della flotta mondiale delle navi mercantili, notificano al Segretario Generale dell'Organizzazione di sollevare una obiezione contro tale modifica, quest'ultima si ritiene non accettata.

- vii) 1) una modifica ad un articolo della Convenzione o al Capitolo I del suo Allegato entra in vigore nei confronti dei Governi contraenti che l'hanno accettata sei mesi dopo la data in cui la modifica è considerata accettata, ed entra in vigore per ciascun altro Governo contraente che l'accetta dopo tale data sei mesi dopo l'accettazione da parte di detto Governo;
- 2) una modifica all'Allegato, fatta eccezione per il Capitolo I, entra in vigore per i Governi contraenti, ad eccezione di quelli che hanno sollevato una obiezione contro detta modifica in conformità al sotto comma vi) 2) del presente paragrafo e che non hanno ritirato tale obiezione, sei mesi dopo la data in cui la modifica è considerata accettata. Tuttavia, prima della data fissata per l'entrata in vigore di una modifica, i Governi contraenti potranno notificare al Segretario Generale dell'Organizzazione che non daranno effetto alla modifica per un periodo non superiore ad un anno dalla data della sua entrata in vigore, o per un periodo più lungo, se così viene deciso dalla maggioranza dei due terzi dei Governi contraenti presenti e votanti in seno al Comitato della sicurezza marittima allargato al momento dell'adozione della modifica.

c) modifica con convocazione di una Conferenza;

- i) su richiesta di un Governo contraente appoggiata da almeno un terzo dei Governi contraenti, l'organizzazione convoca una conferenza dei Governi contraenti per esaminare le modifiche alla presente Convenzione;
- ii) le modifiche adottate da detta conferenza alla maggioranza dei due terzi dei Governi contraenti presenti votanti vengono comunicate dal Segretario Generale dell'Organizzazione a tutti i Governi contraenti per l'accettazione;

- iii) a meno che la conferenza non decida altrimenti, la modifica è considerata accettata ed entra in vigore secondo le procedure previste rispettivamente ai comma vi) e vii) del paragrafo b) del presente articolo, a condizione che i riferimenti al Comitato della Sicurezza marittima allargato in questi comma vengano considerati come riferimenti alla Conferenza.
- d) i)
 - Un governo contraente che ha accettato una modifica all'Allegato che è entrato in vigore non è tenuto ad estendere il beneficio della presente Convenzione per quanto riguarda un certificato rilasciato ad una nave battente bandiera di uno Stato il cui Governo abbia, conformemente al sotto comma vii) 2) del paragrafo b) del presente articolo, sollevato e non ritirato una obiezione, ma soltanto nella misura in cui detto certificato si applica a dei punti previsti dalla modifica in questione.
 - ii) Un Governo contraente che ha accettato una modifica all'Allegato che è entrata in vigore deve estendere il beneficio della presente Convenzione per quanto riguarda un certificato rilasciato ad una nave battente bandiera di uno Stato il cui Governo abbia notificato al Segretario Generale dell'Organizzazione, in conformità al sotto comma vii) 2) del paragrafo b) del presente articolo, di non voler dare effetto alla modifica.
- e) Salva disposizione espressa contraria, qualsiasi modifica alla presente Convenzione fatta in applicazione del presente articolo e che si riferisce alla struttura della nave è applicabile solo alle navi la cui chiglia è stata impostata o che si trovano in equivalente stato di avanzamento al momento dell'entrata in vigore di detta modifica, o dopo tale data.
- f) Le dichiarazioni di accettazione o di obiezione relative ad una modifica o le notificazioni comunicate in virtù del sotto comma vii) 2) del paragrafo b) del presente articolo devono essere comunicate per iscritto al Segretario Generale dell'Organizzazione. Quest'ultimo informerà tutti i Governi contraenti di detta comunicazione e della data della sua ricezione.
- g) Il Segretario Generale dell'Organizzazione informerà tutti i Governi contraenti delle modifiche che entreranno in vigore in virtù del presente articolo nonché della data della loro entrata in vigore.

Art. IX Firma, ratifica, accettazione, approvazione ed adesione

- a) La presente Convenzione rimarrà aperta alla firma, presso la sede dell'Organizzazione, dal 1° novembre 1974 al 1° luglio 1975, e rimarrà in seguito aperta all'adesione. Gli Stati possono divenire parte della Convenzione mediante:
 - i) la firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione; o
 - ii) la firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione; o
 - iii) l'adesione.
- b) La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione si effettuano con il deposito di uno strumento presso il Segretario Generale dell'Organizzazione.

c) Il Segretario Generale dell'Organizzazione informerà tutti i Governi degli Stati che hanno firmato la presente Convenzione o che vi hanno aderito delle firme o del deposito degli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione e della data di detto deposito.

Art. X Entrata in vigore

a) La presente Convenzione entrerà in vigore dodici mesi dopo la data in cui almeno venticinque Stati, le cui flotte mercantili rappresentano in totale almeno il 50 per cento del tonnellaggio lordo della flotta mondiale di navi mercantili, sono divenuti parti della presente Convenzione conformemente alle disposizioni dell'articolo IX.

b) Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione depositati dopo la data dell'entrata in vigore della presente Convenzione avranno effetto tre mesi dopo la data del loro deposito.

c) Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione depositati dopo la data in cui una modifica alla presente Convenzione viene considerata accettata conformemente all'articolo VIII, si applicano alla Convenzione nella sua forma modificata.

Art. XI Denuncia

a) La presente Convenzione può essere denunciata da qualsiasi Governo contraente in ogni momento dopo la scadenza di un periodo di cinque anni dalla data in cui la Convenzione stessa è entrata in vigore per tale Governo.

b) La denuncia si effettua con il deposito di uno strumento di denuncia presso il Segretario Generale dell'Organizzazione. Quest'ultimo notificherà a tutti gli altri Governi contraenti ogni denuncia ricevuta e la data della sua ricezione, nonché la data in cui la denuncia avrà effetto.

c) La denuncia ha effetto un anno dopo la data in cui essa è stata ricevuta dal Segretario Generale dell'Organizzazione, o alla scadenza di un periodo più lungo specificato nello strumento di denuncia.

Art. XII Deposito e registrazione

a) La presente Convenzione sarà depositata presso il Segretario Generale dell'Organizzazione che trasmetterà ai Governi di tutti gli Stati che hanno firmato la Convenzione o che vi hanno aderito, delle copie certificate conformi.

b) Appena la presente Convenzione entrerà in vigore, il Segretario Generale dell'Organizzazione trasmetterà il testo della Convenzione al Segretario Generale dell'Organizzazione degli Stati Uniti per la registrazione e la pubblicazione conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite⁴.

⁴ RS 0.120

Art. XIII Lingue

La presente Convenzione è stata fatta in un solo esemplare in lingua cinese, francese, inglese, russa e spagnola, ciascun testo facente ugualmente fede. Sono state fatte delle traduzioni ufficiali della presente Convenzione nelle lingue araba, italiana e tedesca che sono depositate con la copia originale munita delle firme.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai loro Governi, hanno apposto le loro firme alla presente Convenzione.

Fatto a Londra il primo novembre millenovecentosettantaquattro.

(Si omettono le firme)

Campo d'applicazione il 7 settembre 2021⁵

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di suc- cessione (S) Firmato senza riserva di ratificazione (F)		Entrata in vigore	
Albania	7 giugno	2004 A	7 settembre	2004
Algeria	3 novembre	1983 A	3 febbraio	1984
Angola	3 ottobre	1991 A	3 gennaio	1992
Antigua e Barbuda	9 febbraio	1987 A	9 maggio	1987
Arabia Saudita	24 aprile	1985 A	24 luglio	1985
Argentina	5 dicembre	1979	25 maggio	1980
Australia	17 agosto	1983 A	17 novembre	1983
Austria	27 maggio	1988 A	27 agosto	1988
Azerbaijan	1° luglio	1997 A	1° ottobre	1997
Bahamas	16 febbraio	1979 A	25 maggio	1980
Bahrein	21 ottobre	1985 A	21 gennaio	1986
Bangladesh	6 novembre	1981 A	6 febbraio	1982
Barbados	1° settembre	1982 A	1° dicembre	1982
Belarus	7 gennaio	1994 A	7 aprile	1994
Belgio	24 settembre	1979	25 maggio	1980
Belize	2 aprile	1991 A	2 luglio	1991
Benin	1° novembre	1985 A	1° febbraio	1986
Bolivia	4 giugno	1999 A	4 settembre	1999
Brasile	22 maggio	1980 A	25 maggio	1980
Brunei	23 ottobre	1986 A	23 gennaio	1987
Bulgaria	2 novembre	1983	2 febbraio	1984
Cambogia	28 novembre	1994 A	28 febbraio	1995
Camerun	14 maggio	1984 A	14 agosto	1984
Canada	8 maggio	1978 A	25 maggio	1980
Capo Verde	28 aprile	1977 A	25 maggio	1980
Ceca, Repubblica	19 ottobre	1993 S	1° gennaio	1993
Cile	28 marzo	1980	25 maggio	1980
Cina	7 gennaio	1980	25 maggio	1980
Hong Kong ^a	5 giugno	1997	1° luglio	1997
Macao ^b	10 dicembre	1999	20 dicembre	1999
Cipro	11 ottobre	1985 A	11 gennaio	1986
Colombia	31 ottobre	1980 A	31 gennaio	1981
Comore	22 novembre	2000 A	22 febbraio	2001

⁵ RU 1982 128, 1562; 1984 255; 1985 231; 1986 871; 1987 1153; 1989 841; 1990 1869; 1997 463; 2005 1313; 2012 5791; 2019 1073; 2021 544.

Una versione aggiornata del campo di applicazione è pubblicata sulla piattaforma di pubblicazione del diritto federale «Fedlex» all'indirizzo seguente:
www.fedlex.admin.ch/it/treaty

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di suc- cessione (S) Firmato senza riserva di ratificazione (F)		Entrata in vigore	
Congo (Brazzaville)	10 settembre	1985	10 dicembre	1985
Congo (Kinshasa)	17 dicembre	2004 A	17 marzo	2005
Corea del Nord	1° maggio	1985 A	1° agosto	1985
Corea del Sud	31 dicembre	1980	31 marzo	1981
Costa Rica	6 giugno	2011 A	6 settembre	2011
Côte d'Ivoire	5 ottobre	1987 A	5 gennaio	1988
Croazia	27 luglio	1992 S	8 ottobre	1991
Cuba	19 giugno	1992 A	19 settembre	1992
Danimarca	8 marzo	1978	25 maggio	1980
Dominica	21 giugno	2000 A	21 settembre	2000
Dominicana, Repubblica	10 aprile	1980 A	25 maggio	1980
Ecuador	28 maggio	1982 A	28 agosto	1982
Egitto	4 settembre	1981	4 dicembre	1981
Emirati Arabi Uniti	15 dicembre	1983 A	15 marzo	1984
Eritrea	22 aprile	1996 A	22 luglio	1996
Estonia	16 dicembre	1991 A	16 marzo	1992
Etiopia	18 luglio	1985 A	18 ottobre	1985
Fiji	4 marzo	1983 A	4 giugno	1983
Filippine	15 dicembre	1981 A	15 marzo	1982
Finlandia	21 novembre	1980 A	21 febbraio	1981
Francia*	25 maggio	1977	25 maggio	1980
Gabon	21 gennaio	1982 A	21 aprile	1982
Gambia	1° novembre	1991 A	1° febbraio	1992
Georgia	19 aprile	1994 A	19 luglio	1994
Germania	26 marzo	1979	25 maggio	1980
Ghana	19 maggio	1983	19 agosto	1983
Giamaica	14 ottobre	1983 A	14 gennaio	1984
Giappone	15 maggio	1980 A	25 maggio	1980
Gibuti	1° marzo	1984 A	1° giugno	1984
Giordania	7 agosto	1985 A	7 novembre	1985
Grecia	12 maggio	1980	25 maggio	1980
Grenada	28 giugno	2004	28 settembre	2004
Guatemala	20 ottobre	1982 A	20 gennaio	1983
Guinea	19 gennaio	1981 A	19 aprile	1981
Guinea equatoriale	24 aprile	1996 A	24 luglio	1996
Guinea-Bissau	24 ottobre	2016 A	24 gennaio	2017
Guyana	10 dicembre	1997 A	10 marzo	1998
Haiti	6 aprile	1989 A	6 luglio	1989
Honduras	24 settembre	1985 A	24 dicembre	1985
India	16 giugno	1976 A	25 maggio	1980

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di suc- cessione (S) Firmato senza riserva di ratificazione (F)		Entrata in vigore	
Indonesia	17 febbraio	1981	17 maggio	1981
Iran	17 ottobre	1994	17 gennaio	1995
Iraq	14 dicembre	1990 A	14 marzo	1991
Irlanda	29 novembre	1983 A	29 febbraio	1984
Islanda	6 luglio	1983	6 ottobre	1983
Isole Cook	30 giugno	2003 A	30 settembre	2003
Isole Marshall	26 aprile	1988 A	26 luglio	1988
Israele	15 maggio	1979	25 maggio	1980
Italia	11 giugno	1980 A	11 settembre	1980
Kazakistan	7 marzo	1994 A	7 giugno	1994
Kenya	21 luglio	1999 A	21 ottobre	1999
Kiribati	5 febbraio	2007 A	5 maggio	2007
Kuwait	29 giugno	1979 A	25 maggio	1980
Lettonia	20 maggio	1992 A	20 agosto	1992
Libano	29 novembre	1983 A	29 febbraio	1984
Liberia	14 novembre	1977	25 maggio	1980
Libia	2 luglio	1981 A	2 ottobre	1981
Lituania	4 dicembre	1991 A	4 marzo	1992
Lussemburgo	14 febbraio	1991 A	14 maggio	1991
Madagascar	7 marzo	1996 A	7 giugno	1996
Malawi	9 marzo	1993 A	9 giugno	1993
Malaysia	19 ottobre	1983 A	19 gennaio	1984
Maldive	14 gennaio	1981 A	14 aprile	1981
Malta	8 agosto	1986 A	8 novembre	1986
Marocco	28 giugno	1990 A	28 settembre	1990
Mauritania	24 novembre	1997 A	24 febbraio	1998
Maurizio	1° febbraio	1988 A	1° maggio	1988
Messico	28 marzo	1977	25 maggio	1980
Moldova	11 ottobre	2005 A	11 gennaio	2006
Monaco	1° novembre	1974 F	25 maggio	1980
Mongolia	26 giugno	2002 A	26 settembre	2002
Montenegro	10 febbraio	2009 S	3 giugno	2006
Mozambico	23 dicembre	1996 A	23 marzo	1997
Myanmar	11 novembre	1987 A	11 febbraio	1988
Namibia	27 novembre	2000 A	27 febbraio	2001
Nauru	18 giugno	2018 A	18 settembre	2018
Nicaragua	17 dicembre	2004 A	17 marzo	2005
Nigeria	7 maggio	1981 A	7 agosto	1981
Niue	27 giugno	2012 A	27 settembre	2012
Norvegia	15 febbraio	1977	25 maggio	1980
Nuova Zelanda ^c	23 febbraio	1990 A	23 maggio	1990
Oman	25 aprile	1985 A	25 luglio	1985

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di suc- cessione (S) Firmato senza riserva di ratificazione (F)		Entrata in vigore	
Paesi Bassi ^d	10 luglio	1978 A	25 maggio	1980
Aruba	24 dicembre	1995	1° gennaio	1986
Curaçao	10 luglio	1978	25 maggio	1980
Parte caraibica				
(Bonaire, Sant'Eustachio e Saba)	10 luglio	1978	25 maggio	1980
Sint Maarten	10 luglio	1978	25 maggio	1980
Pakistan	10 aprile	1985 A	10 luglio	1985
Palau	29 settembre	2011	29 dicembre	2011
Panama	9 marzo	1978 A	25 maggio	1980
Papua Nuova Guinea	12 novembre	1980 A	12 febbraio	1981
Paraguay	15 giugno	2004 A	15 settembre	2004
Perù	4 dicembre	1979 A	25 maggio	1980
Polonia	15 marzo	1984	15 giugno	1984
Portogallo	7 novembre	1983	7 febbraio	1984
Qatar	22 dicembre	1980 A	22 marzo	1981
Regno Unito	7 ottobre	1977	25 maggio	1980
Alderney	19 maggio	2004	19 maggio	2004
Anguilla	19 maggio	2004	19 maggio	2004
Bermuda	8 giugno	1988	23 giugno	1988
Gibilterra	1° novembre	1988	1° dicembre	1988
Guernsey	30 gennaio	2004	30 gennaio	2004
Isola di Man	9 aprile	1985	1° luglio	1985
Isole Caimane	9 maggio	1988	23 giugno	1988
Isole Falkland	30 gennaio	2004	30 gennaio	2004
Isole Turchi e Caicos	7 luglio	2004	7 luglio	2004
Isole Vergini britanniche	10 giugno	2004	10 giugno	2004
Jersey	30 gennaio	2004	30 gennaio	2004
Montserrat	19 maggio	2004	19 maggio	2004
Sant'Elena	10 giugno	2004	10 giugno	2004
Romania	24 maggio	1979 A	25 maggio	1980
Russia	9 gennaio	1980	25 maggio	1980
Saint Kitts e Nevis	11 giugno	2004 A	11 settembre	2004
Saint Lucia	20 maggio	2004 A	20 agosto	2004
Saint Vincent e Grenadine	28 ottobre	1983 A	28 gennaio	1984
Salomone, Isole	30 giugno	2004 A	30 settembre	2004
Samoa	14 marzo	1997 A	14 giugno	1997
San Marino	19 aprile	2021 A	19 luglio	2021
São Tomé e Príncipe	29 ottobre	1998 A	29 gennaio	1999
Seicelle	10 maggio	1988 A	10 agosto	1988
Senegal	16 gennaio	1997 A	16 aprile	1997

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di suc- cessione (S) Firmato senza riserva di ratificazione (F)		Entrata in vigore	
Serbia	27 aprile	1992 S	25 maggio	1980
Sierra Leone	13 agosto	1993 A	13 novembre	1993
Singapore	16 marzo	1981 A	16 giugno	1981
Siria	20 luglio	2001 A	20 ottobre	2001
Slovacchia	30 gennaio	1995 S	1° gennaio	1993
Slovenia	12 novembre	1992 S	25 giugno	1991
Spagna	5 settembre	1978	25 maggio	1980
Sri Lanka	30 agosto	1983 A	30 novembre	1983
Stati Uniti	7 settembre	1978	25 maggio	1980
Sudafrica	23 maggio	1980 A	25 maggio	1980
Sudan	15 maggio	1990 A	15 agosto	1990
Suriname	4 novembre	1988 A	4 febbraio	1989
Svezia	7 luglio	1978	25 maggio	1980
Svizzera	1° ottobre	1981	1° gennaio	1982
Tanzania	28 marzo	2001 A	28 giugno	2001
Thailandia	18 dicembre	1984 A	18 marzo	1985
Togo	19 luglio	1989 A	19 ottobre	1989
Tonga	12 aprile	1977 A	25 maggio	1980
Trinidad e Tobago	15 febbraio	1979 A	25 maggio	1980
Tunisia	6 agosto	1980 A	6 novembre	1980
Turchia	31 luglio	1980 A	31 ottobre	1980
Turkmenistan	4 febbraio	2009 A	4 maggio	2009
Tuvalu	22 agosto	1985 A	22 novembre	1985
Ucraina	1° novembre	1974 F	25 maggio	1980
Uganda	3 aprile	2019 A	3 luglio	2019
Ungheria	9 gennaio	1980	25 maggio	1980
Uruguay	30 aprile	1979 A	25 maggio	1980
Vanuatu	28 luglio	1982 A	28 ottobre	1982
Venezuela	29 marzo	1983	29 giugno	1983
Vietnam	18 dicembre	1990 A	18 marzo	1991
Yemen	6 marzo	1979 A	25 maggio	1980

* Riserve e dichiarazioni.

Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi in inglese possono essere ottenuti sul sito Internet dell'Organizzazione internazionale marittima (IMO): www.imo.org > Publications > Catalogue & Code Listings, oppure presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

- ^a Dal 24 ago. 1999 al 19 dic. 1999, la Convenzione era applicabile a Macao in base a una dichiarazione d'estensione territoriale del Portogallo. Dal 20 dic. 1999, Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 10 dic. 1999, la Convenzione è applicabile anche alla RAS Macao dal 20 dic. 1999.

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di suc- cessione (S) Firmato senza riserva di ratificazione (F)	Entrata in vigore
^b	Dal 24 ago. 1999 al 19 dic. 1999, la Convenzione era applicabile a Macao in base a una di- chiarazione d'estensione territoriale del Portogallo. Dal 20 dic. 1999, Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 10 dic. 1999, la Convenzione è applicabile anche alla RAS Macao dal 20 dic. 1999.	
^c	La Conv. non si applica a Tokelau	
^d	Al Regno in Europa.	

